



Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E/O DI DOMICILIAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA E PER
LA COSTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO**

Approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 105 del 28.12.2018

SOMMARIO

- Art. 1** - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2** - Elenco degli avvocati esterni
- Art. 3** - Durata dell'Elenco
- Art. 4** - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco
- Art. 5** - Iscrizione nell'Elenco
- Art. 6** - Cancellazione dall'Elenco
- Art. 7** - Pubblicità. Privacy
- Art. 8** - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco
- Art. 9** - Convenzione di incarico
- Art. 10** - Corrispettivo
- Art. 11** - Attività di domiciliazione e sostituzione in udienza
- Art. 12** - Norme di rinvio

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E/O DI DOMICILIAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA E PER LA
COSTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i criteri per la costituzione e gestione di un Elenco di avvocati del libero foro a cui conferire incarichi di patrocinio legale o di domiciliazione dell’Ente e le principali condizioni giuridiche ed economiche dei medesimi incarichi.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza dell’Ente innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono ricomprese negli incarichi affidati le eventuali richieste di parere legale connesse alle questioni oggetto della controversia.

3. Per incarichi di domiciliazione si intendono le attività di partecipazione alle udienze e di gestione di tutti gli adempimenti fuori udienza non espletabili per via telematica (deposito fascicoli o atti, accesso in cancelleria, fotocopie verbali...) nei giudizi dinanzi a organi diversi da quelli aventi sede nella città dell’Aquila e patrocinati dagli avvocati del Servizio Legale dell’Amministrazione Provinciale.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi relativi a sinistri coperti da R.C.T. per i quali la Compagnia assicurativa assuma la relativa gestione secondo le condizioni di polizza nonché i servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoposti alla disciplina prevista da tale decreto.

5. L’Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente Regolamento.

Art. 2.

Elenco degli avvocati esterni

1. Per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 1 viene istituito un Elenco di professionisti che esercitino l’attività in forma individuale ovvero in forma associata, iscritti nell’Albo degli Avvocati dei vari distretti di Corte d’Appello e/o nell’Albo delle Magistrature Superiori.

2. L’Elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

A) Amministrativo (in particolare, Appalti, Urbanistica, Concorsi pubblico impiego);

- B) Civile (in particolare Infortunistica Stradale, Contratti, Sanzioni Amministrative, Espropriazione, Fallimentare, Recupero crediti);
- C) Lavoro (Pubblico Impiego, Previdenza);
- D) Penale;
- E) Tributario (in particolare, Tributi enti locali).

3. Ciascun avvocato potrà richiedere l'iscrizione solo in riferimento a massimo tre sezioni. Qualora il richiedente indichi più di tre sezioni, verrà iscritto solo nelle prime tre indicate nella domanda.

Art. 3

Durata dell'Elenco

1. L'Elenco è aperto.

2. Nel periodo dal 1° al 30 novembre di ogni anno potranno essere trasmesse nuove domande di iscrizione, alle condizioni e con le modalità indicate nel presente Regolamento, previa pubblicazione di un avviso.

3. Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione o integrazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

4. L'iscrizione nell'Elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento di futuri incarichi né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale.

5. La costituzione dell'Elenco non dà luogo ad alcuna procedura di concorso e non prevede la costituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altri tipi di classificazione, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco medesimo.

6. L'Elenco potrà essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione da almeno cinque anni (alla data di presentazione della domanda) all'Albo degli Avvocati;
- d) iscrizione, ove in possesso, all'Albo Speciale delle Magistrature Superiori;
- e) comprovata esperienza professionale correlata alla/e materia/e relativa/e alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione;
- f) assenza di condizioni che escludano o limitino la capacità di contrarre con la P.A.;
- g) non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari o partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- h) assenza di provvedimenti disciplinari a proprio carico ovvero di procedimenti disciplinari in corso;
- i) assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- j) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause e/o incarichi professionali, anche di consulenza, contro l'Amministrazione Provinciale;
- k) essere in possesso dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale;
- l) essere in regola con i contributi propri e di eventuali dipendenti.

2. L'iscrizione nell'Elenco opera con riferimento al singolo professionista.

Art. 5

Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda del professionista da presentarsi esclusivamente via PEC all'indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it. (con oggetto: *Domanda inserimento elenco avvocati esterni*). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute ad un indirizzo diverso da quello sopra riportato ovvero con modalità non telematiche.

2. Nella domanda il professionista dovrà:

- autocertificare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

- indicare le sezioni (al massimo tre) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*. In caso di indicazione di un numero superiore di sezioni, il professionista verrà iscritto solo nei primi tre indicati nella domanda;
- dichiarare la disponibilità ad accettare i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018;
- manifestare l'eventuale disponibilità al conferimento di incarichi di domiciliazione di cui al successivo art. 11.

3. Alla domanda, il professionista dovrà allegare:

- *curriculum* professionale comprovante l'esperienza professionale nella/e materia/e relativa/e alla/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione (ad es. specializzazione post universitaria, procedimenti giudiziari o arbitrali curati, incarichi di consulenza, di recupero crediti...)
- copia di un documento di identità in corso di validità.

4. La domanda ed il *curriculum* dovranno essere firmati digitalmente.

5. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e l'esclusione dall'Elenco.

6. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

7. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di richiedere la trasmissione della documentazione necessaria a comprovare i titoli e le esperienze maturate dichiarati nella domanda nonché quella di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il professionista verrà escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dalla suddetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

8. I professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita od ogni mutamento afferente i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Art. 6

Cancellazione dall'Elenco

1. L'Amministrazione Provinciale dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo, a seguito di richiesta scritta;

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano promosso, in proprio o su incarico di terzi, cause contro l'Amministrazione Provinciale durante l'espletamento dell'incarico affidato;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art. 7

Pubblicità. Privacy

1. Per l'iscrizione nell'Elenco, l'Amministrazione Provinciale procede alla pubblicazione di un avviso sul portale web dell'Ente: www.provincia.laquila.it nonché a darne comunicazione agli Ordini Forensi della Provincia dell'Aquila.

2. L'Elenco approvato è reso pubblico nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web: www.provincia.laquila.it nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione, senza effettuare comunicazioni ai professionisti.

3. Gli incarichi conferiti sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web: www.provincia.laquila.it, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

4. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Al professionista, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila nella persona del suo Legale Rappresentante.

Art. 8

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio sono conferiti in base alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Ente.

2. La scelta del professionista avverrà nella sezione di riferimento dell'Elenco, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) specializzazione ed esperienza risultanti dal *curriculum* in relazione al giudizio per cui si conferisce l'incarico;
- b) foro di competenza della causa da affidare;

- c) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) puntualità e diligenza nei precedenti incarichi eventualmente affidati.

Nel caso in cui per l'affidamento di uno incarico venga riscontrata una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, si procederà in base alla maggiore percentuale di ribasso, offerta dai professionisti, sull'importo fissato dall'Amministrazione ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.37/2018.

Nel caso di sinistri stradali o altro contenzioso seriale potrà essere applicato un principio di rotazione.

3. In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, uno stesso professionista non potrà ottenere più di tre incarichi per anno.

4. Nel caso di incarichi di domiciliazione, la scelta è fatta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) foro di competenza della causa da affidare;
- b) puntualità e diligenza nei precedenti incarichi eventualmente affidati;
- c) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione tra gli iscritti.

In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, uno stesso professionista non potrà ottenere più di cinque incarichi di domiciliazione per anno.

5. L'Amministrazione Provinciale si avvale di regola dell'Elenco per il conferimento degli incarichi. In casi di straordinarietà ed eccezionalità debitamente motivati con atto del legale rappresentante, l'incarico potrà essere conferito al di fuori dell'elenco.

Art. 9. Convenzione di incarico.

1. Gli incarichi di rappresentanza e difesa sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema viene approvato con Determinazione Dirigenziale.

2. La convenzione contiene:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) valore della causa;
- c) il compenso professionale, distinto per fasi, determinato a norma del successivo art. 10;
- d) l'impegno del professionista:
 - a non assumere cause contro l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila per tutta la durata dell'incarico;

- a partecipare, con un preavviso di 24 ore (con spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede dell'Amministrazione Provinciale per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento;
 - a rimettere al Servizio Legale tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, al fine di consentire l'aggiornamento del fascicolo di ufficio;
 - a relazionare periodicamente sull'iter della causa, trasmettendo al Servizio Legale ogni atto relativo alla stessa, che verrà inserito nel fascicolo tenuto dall'Ente;
 - a relazionare sul rischio di soccombenza;
 - a rendere per iscritto un parere sull'opportunità di proporre impugnazione o di continuare a resistere nei gradi successivi. Nel medesimo parere il professionista dovrà, altresì, indicare all'Ente quali procedimenti, provvedimenti o azioni più opportune intraprendere, adottare o tenere a tutela degli interessi dell'Amministrazione Provinciale;
 - a rendere per iscritto un parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
 - a presentare parcella per le fasi effettivamente svolte e per le spese e anticipazioni sostenute (con relativa documentazione) e, quindi, fattura elettronica;
 - a non richiedere alcun compenso per l'eventuale domiciliatario indicato in procura;
 - a restituire, senza ritardo, la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato ovvero il fascicolo di parte.
- e) i dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) gli estremi del conto corrente dedicato;
- g) la risoluzione dell'incarico nel caso di negligenza nell'espletamento del medesimo ovvero nel caso di assunzione di contenzioso contro l'Amministrazione Provinciale.

Art. 10. Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'incarico affidato viene articolato per fasi e determinato utilizzando i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018. Di regola si applicano i minimi. Anche in caso di elevata complessità della causa non possono essere superati i medi. Per le controversie di valore da € 1.000.000,01 in poi si applica una riduzione del 30% sui citati parametri.

2. Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario nella misura del 15% e gli accessori di legge.

3. Il pagamento avviene previa presentazione di parcella per le fasi effettivamente svolte e della documentazione attestante la regolarità contributiva.

4. Non si procede ad alcuna revisione del compenso, salvo in caso di nuove aliquote del contributo professionale e/o dell'IVA.

5. In caso di studi associati, il corrispettivo è comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella è unica per il professionista incaricato, che provvede a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

7. L'Amministrazione procede all'erogazione di un solo acconto previa indicazione delle prestazioni dettagliatamente indicate. Al saldo si provvede all'esito della controversia e previo adempimento delle richieste di parere formulate dall'Ente nonché restituzione del fascicolo di parte.

8. In caso di liquidazione delle spese legali in favore dell'Amministrazione e a carico di controparte, in misura superiore al compenso pattuito, il maggiore importo recuperato verrà riconosciuto al professionista a titolo di premio per l'esito favorevole del contenzioso. Il professionista incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di esazione delle spese e dei compensi cui controparte è stata condannata.

Art. 11

Attività di domiciliazione e sostituzione in udienza

1. I professionisti iscritti in Albi diversi da quello dell'Ordine Forense dell'Aquila possono dichiarare la propria disponibilità ad essere individuati quali domiciliatari dell'Amministrazione Provinciale nei giudizi curati dagli avvocati del Servizio Legale dell'Ente presso organi giudiziari diversi da quelli con sede nella città dell'Aquila.

2. L'attività di domiciliazione consiste nella partecipazione alle udienze e nella gestione di tutti gli adempimenti fuori udienza non espletabili per via telematica (deposito fascicolo/atti, accesso in cancelleria, fotocopie verbali...).

3. L'incarico viene affidato dal Servizio Legale mediante lettera che il professionista dovrà restituire firmata per accettazione indicante:

- oggetto dell'incarico;
- adempimenti;
- impegno del professionista a ritirare, entro 24/48 ore dal conferimento dell'incarico, la documentazione predisposta dal Servizio Legale, laddove non siano possibili altre modalità di consegna;
- il compenso professionale determinato a norma del successivo punto 4;

- l'impegno del professionista a non assumere cause contro l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila per tutta la durata dell'incarico.

4. I compensi vengono così stabiliti:

- GIUDICE DI PACE:
 - per cause fino a € 1.100,00 = € 100,00
 - per cause oltre a € 1.100,01 = € 150,00
- TRIBUNALE, TAR, TRIBUNALE ACQUE: € 200,00
- MAGISTRATURE SUPERIORI: € 250,00.

Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario nella misura del 15% e gli accessori di legge.

5. L'importo compensa in via onnicomprensiva l'intera attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza.

6. Il compenso è corrisposto ad avvenuta definizione del singolo affare affidato e previa restituzione del fascicolo di parte e di tutta la documentazione richiesta dal Servizio Legale.

7. La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in cinque.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.